



Comune di Sedilo

Statuto Consulta Giovanile

Art. 1 – Istituzione

È istituita dal Comune di Sedilo, con la delibera N° 53 del 29.11.2010 la Consulta Giovanile Comunale quale organismo di osservazione e proposizione riguardo alla condizione giovanile nel paese di Sedilo.

Art. 2 – Finalità

La Consulta Giovanile è un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale, alla quale presenta proposte inerenti le tematiche giovanili e dà un parere non vincolante, sugli argomenti affrontati dalla Giunta Comunale che riguardano il settore giovanile.

In particolare, la Consulta:

- è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani;
- promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani, si impegna per il miglioramento delle condizioni di vita, di studio e di lavoro dei giovani sedilesi;
- supporta l'assessore ai servizi sociali nella determinazione degli indirizzi della politica giovanile comunale;
- promuove dibattiti ed incontri;
- attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- promuove rapporti con le Consulte e i gruppi giovanili presenti nel territorio provinciale e regionale;
- formula proposte per la gestione del budget comunale destinato annualmente alle attività di sua competenza e gestisce direttamente le risorse economiche derivanti da finanziamenti di privati o da auto-finanziamento.

Art. 3 – Finanziamenti

La Giunta comunale prevede, in fase di predisposizione del bilancio di previsione o con variazione di bilancio in corso di esercizio, di stanziare una somma da destinarsi quale budget alla Consulta per i Giovani, con successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.

La spendita effettiva delle somme destinate dal Comune è subordinata all'impegno di spesa assunto dal Responsabile dell'Area Socio-Culturale, secondo le modalità di legge previste.

La Consulta ha autonomia di gestione riguardo ai fondi finanziati da privati o ad autofinanziamenti. In questo caso è tenuta alla compilazione di un registro indicante entrate e uscite, da sottoporre annualmente all'approvazione della Giunta Comunale.

Art. 4 – Organi

Sono organi della Consulta Giovanile: l'Assemblea, il Consiglio, il Presidente, il Vicepresidente e il Cassiere ed eventuali Commissioni di Lavoro. Le funzioni amministrative, nella fase iniziale, se necessario e richiesto, saranno coadiuvate dal personale messo a disposizione dal Comune, attraverso l'Assessorato ai Servizi Sociali.

Art. 5 – L'assemblea

Fanno parte dell'Assemblea della Consulta i giovani di età compresa fra i 14 e 35 anni, che manifestano la volontà e l'interesse al raggiungimento degli obiettivi della Consulta;

Il numero dei partecipanti è illimitato. Fanno parte dell'assemblea un consigliere di maggioranza e uno di minoranza senza diritto di voto.

Le richieste di adesione alla Consulta, indirizzate all'Amministrazione Comunale, vengono presentate all'assessore ai servizi sociali o ad un suo delegato in fase di formazione dell'assemblea, successivamente verranno indirizzate al presidente della Consulta e ai consiglieri, mediante la compilazione di apposito modulo e contestuale sottoscrizione di accettazione dello Statuto.

I componenti decadono dall'Assemblea al compimento del 36° anno di età e per dimissioni volontarie.

L'Assemblea è convocata non meno di quattro volte l'anno secondo una programmazione trimestrale.

Essa è convocata dal Presidente di propria iniziativa.

Possono altresì richiederne la convocazione : il Sindaco, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale e il Consiglio della Consulta. Un solo membro dell'assemblea può richiederne la convocazione in via straordinaria, purché ne vengano motivate le ragioni.

La Consulta Giovanile può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o funzionari Comunali. Nel caso in cui tale partecipazione richieda una spesa per il Comune, tale partecipazione sarà subordinata ad approvazione da parte dell'Assessore ai Servizi Sociali e all'impegno di spesa da parte del Responsabile dell'Area.

Le deliberazioni rappresentano la manifestazione della volontà dell'Assemblea espressa mediante votazioni effettuate per alzata di mano, fatta salva l'elezione degli organi interni per la quale si procede mediante votazione a scrutinio segreto.

La convocazione dell'Assemblea è comunicata con almeno 5 giorni di anticipo. Sono consentite le convocazioni straordinarie con 24 ore di anticipo.

La seduta dell'Assemblea è valida se è presente la metà più uno dei componenti in prima convocazione, in seconda convocazione, la seduta è valida se sono presenti almeno 1/5 dei componenti.

Spetta all'Assemblea approvare gli obiettivi generali delle attività e il programma annuale.

Art. 6 – Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente della Consulta è un giovane eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea nella prima riunione successiva all'insediamento; dura in carica per due anni ed è rieleggibile per ulteriori due anni (per un totale massimo di 4 anni).

In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, le sue funzioni vengono svolte da un vice, eletto anch'esso dall'Assemblea con le stesse modalità del Presidente. Nel caso sia assente sia il Presidente che il Vice-presidente le loro funzioni sono espletate temporaneamente dal consigliere maggiore in età.

Le dimissioni del Presidente sono presentate al Consiglio e sono esecutive passati 20 giorni senza che ne subentri la revoca. In tal caso, l'Assemblea, presieduta temporaneamente dal

Vice-presidente o dal maggiore d'età appartenente al Consiglio, procede a eleggere un nuovo Presidente.

Il Presidente ha la funzione di rappresentare la Consulta, ne coordina le attività convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio; svolge una funzione di raccordo tra Consiglio, Assemblea e Amministrazione Comunale;

Art. 7 – Segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente; redige i verbali degli incontri dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza è facoltà del Presidente nominare un sostituto.

Il Segretario convoca materialmente l'Assemblea e il Consiglio sulla base delle direttive del presidente.

I verbali di Consiglio, contenente i dati delle presenze, i contenuti dei dibattiti e le decisioni assunte, sono approvati dallo stesso Consiglio nell'incontro successivo.

Art. 8 – Cassiere

Il cassiere si occupa di custodire e gestire i finanziamenti gestiti direttamente dalla Consulta e di rendicontare annualmente mediante una relazione presentata alla Giunta Comunale. Il cassiere viene nominato a maggioranza semplice dai componenti dell'Assemblea.

Art. 9 – Il Consiglio

Il Consiglio è nominato dall'Assemblea tramite votazioni a scrutinio segreto, ed è composto da un numero di consiglieri compreso tra 10 e 25 giovani che hanno ottenuto maggiori consensi; ha durata in carica pari a quella del Presidente.

Il Consiglio funge da organo di raccordo e di sintesi di tutte le proposte; attua il programma discusso e deliberato dall'Assemblea cui sottopone le proposte, promuove attività e rapporti con altre consulte o associazioni.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, anche su richiesta dei membri del Consiglio della Consulta, dell'Assessore comunale ai Servizi Sociali o del Sindaco, nonché su richiesta di almeno 1/5 dei componenti l'Assemblea.

Il consiglio è rappresentativo di tutti i giovani iscritti all'Assemblea.

I componenti del Consiglio decadono automaticamente dopo 3 assenze consecutive ingiustificate. Ogni componente decaduto è sostituito dal primo dei non eletti.

Nel caso di dimissioni in blocco dei Consiglieri, l'Assemblea, convocata e presieduta dal maggiore in età, procede a nuove elezioni.

Le riunioni di Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri.

Fanno parte del consiglio un consigliere di maggioranza e uno di minoranza, i quali non hanno diritto di voto.

Possono partecipare ai lavori del Consiglio, con preventiva richiesta e senza diritto di voto, i Consiglieri Comunali non appartenenti alla Consulta.

Art. 10 – Modifica Dello Statuto

Lo Statuto può essere modificato dalla Consulta Giovanile Comunale con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea. La modificazione deve essere ratificata dal consiglio Comunale.

Art. 11 – Sede

La sede della Consulta è il locale in Piazza San Giovanni, sopra l'aula consiliare, presso il comune stesso.

Art. 12 – Organizzazioni

Ogni organizzazione che vuole aderire alla Consulta Giovanile deve delegare, per iscritto, un rappresentante effettivo ed uno supplente di età compresa tra i 14 e i 35 anni. La delega deve essere indirizzata alla Consulta Giovanile che deciderà se accettare il rappresentante con votazione a maggioranza. Ogni organizzazione può, in ogni momento, sostituire il proprio rappresentante, purché informi la Consulta stessa. L'organizzazione perde il suo rappresentante qualora esso risulti assente ingiustificato per tre volte consecutive.

Per quanto non previsto nel presente statuto si rimanda alle leggi e regolamenti vigenti.